



COMUNE DI CASTELVENERE

Provincia di Benevento
82037, Piazza Municipio n. 1 - ☎0824 940210

Il Sindaco

Prot. n. 1953 del 10 marzo 2020

Oggetto: misure anti Covid 19 - informazioni

IL SINDACO

Nella propria qualità di "Autorità Sanitaria locale"

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020

Visto il D.P.C.M. del 8 marzo 2020

Vista l'Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 10 del 10 marzo 2020

FA' APPELLO

Al senso di responsabilità di tutti i cittadini affinché nell'attuale situazione di emergenza sanitaria, si conformino, rigorosamente alle prescrizioni igienico-sanitarie ed ai comportamenti sociali stabiliti con il D.P.C.M. sopra richiamato

Pertanto segnatamente AVVERTE

- E' vietata ogni forma di assembramento;
- E' vietato ogni spostamento salvo che motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; la modulistica per l'autocertificazione (non richiesta per tragitti brevi) per gli spostamenti è disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile sul sito del Comune di Castelvenere www.comune.castelvenere.bn.it. Le dichiarazioni da esibirsi a richiesta dei soggetti legittimati possono essere verificate anche successivamente;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio;
- I soggetti sottoposti alla misura della quarantena non possono allontanarsi dalla propria abitazione;
- Sono sospesi gli eventi sportivi, le manifestazioni organizzate, gli eventi ludici, religiosi, fieristici, le attività di palestre, scuole di ballo, centri sportivi, piscine, centri culturali, ricreativi e associativi;
- Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6:00 alle ore 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; l'attività è sospesa in caso di violazioni;
- Sono sospese le attività di centri estetici, parrucchieri e barbieri;
- Le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente, sono consentite nel rispetto dell'osservanza della distanza di sicurezza tra le persone di mt. 1 e con accessi contingentati, in relazione all'ampiezza dei locali in modo da evitare assembramenti; l'attività è sospesa in caso di violazioni;
- Sono sospese cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. E' sospesa la celebrazione della messa. Sono consentiti l'apertura e l'accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicurino la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
- Nelle giornate festive e prefestive restano chiuse le grandi e medie strutture di vendita. Nei giorni feriali il gestore è, comunque, tenuto a predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; l'attività è sospesa in caso di violazioni.

Per quanto non riportato nella presente comunicazione si fa espresso rinvio ai Decreti sopra citati.

AVVERTE, altresì

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell'art. 650 del c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato

NUMERO VERDE REGIONALE ATTIVO PER EMERGENZE COVID-19 800909699

Dalla Casa Comunale, 10 marzo 2020



Il Sindaco

Mario Scetta